

Civile Sent. Sez. L Num. 6931 Anno 2023

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: DE FELICE ALFONSINA

Data pubblicazione: 08/03/2023

Oggetto

Omissione
contributiva

R.G.N. 33912/2018

Cron.

Rep.

Ud. 08/02/2023

PU

SENTENZA

sul ricorso 33912-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già
EQUITALIA CENTRO S.P.A.) in persona del
legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato IVANA CARSO;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario
della S.C.C.I. S.P.A. - Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA
SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA
D'ALOISIO;

- resistenti con mandato -

nonchè contro

MOLFETTA MARIA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 634/2018 della CORTE
D'APPELLO di LECCE, depositata il
11/05/2018 R.G.N. 782/2016;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/02/2023 dal
Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

il P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Dott. ROBERTO MUCCI visto
l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre
2020 n. 137, convertito con modificazioni
nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha
depositato conclusioni scritte.

R.G.33912/2018

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato prescritto il credito contenuto nella cartella di pagamento contestata a Maria Molfetta a titolo di omessa contribuzione previdenziale, la quale aveva proposto opposizione all'iscrizione ipotecaria (e alla cartella) contestando proprio l'intervenuta prescrizione quinquennale.

La Corte territoriale ha rigettato i gravami dell'INPS e di Equitalia Sud s.p.a., con cui si lamentava l'erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, dell'eccezione di prescrizione quinquennale, e si affermava che al caso in esame andasse applicata la prescrizione decennale, il cui *dies a quo* sarebbe decorso dal quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del titolo (19.02.2007) e sarebbe stato interrotto dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria del 19.07.2012.

La cassazione della sentenza è domandata da Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione) sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

Maria Molfetta è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 - Violazione dell'art. 112 cpc - Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 e 324 cpc -

Nullità della sentenza". Sostiene la nullità della sentenza per formazione del giudicato in primo grado sulla statuizione con cui il Tribunale aveva correttamente qualificato l'azione quale opposizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 ed aveva accertato che sia la cartella di pagamento oggetto di contestazione che la conseguente iscrizione ipotecaria erano state correttamente notificate alla debitrice (19.02.2007).

La sentenza d'appello avrebbe deciso, perciò, *ultra petita*, qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e pronunciandosi erroneamente nel merito in luogo di arrestare il proprio giudizio all'improponibilità della domanda per violazione del termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 46/1999". Afferma la nullità della sentenza d'appello sul presupposto che la Corte territoriale, così come anche il primo giudice, avrebbero errato nel pronunciarsi nel merito, quando avrebbero dovuto arrestare la loro cognizione al rilievo dell'improponibilità della domanda, atteso il dato pacifico che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, la cartella era stata regolarmente notificata ed il termine decadenziale di 40 giorni era trascorso inutilmente, non avendo la Molfetta proposto opposizione.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20 d.lgs.46/1999 - Violazione e falsa applicazione del DPR 602/1973, artt. 19, 49, 77 e 86 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, l. 335/1995. Sostiene erroneo il richiamo da parte della Corte d'appello alla pronuncia Sez.Un. n.23397 del 2016 al fine di individuare la durata della prescrizione, atteso che, una lettura sistematica delle disposizioni richiamate in epigrafe, dovrebbe condurre alla diversa conclusione della durata decennale della prescrizione.

Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, comporterebbero, a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo *dies a quo* della prescrizione. Prospetta quindi che la questione di diritto sollevata riguarderebbe un profilo non considerato da Sez. Un. n. 23397 del 2016 e che, in assenza di espressa previsione in relazione all'azione di riscossione il termine sia quello ordinario decennale.

Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di *jus postulandi* in capo alla parte ricorrente.

Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dall'art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933.

Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale - il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in favore di Maria Molfetta rimasta intimata, né in favore dell'INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'Udienza Pubblica dell'8 febbraio 2023